

1^a PARTE - INFORMAZIONI GENERALI

DENOMINAZIONE PROCEDIMENTO/PROCESSO

Procedimento finalizzato al rilascio dell'**autorizzazione paesaggistica in sanatoria** ai sensi del D.Lgs. 22.01.2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", art. 146 (che definisce il procedimento relativo alle autorizzazioni paesaggistiche), art. 167 (che rubrica "Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria") e art. 182, comma 3bis (che stabilisce la conclusione del procedimento per le istanze di autorizzazione paesaggistica in sanatoria, presentate entro il 30 aprile 2004). La Provincia di Venezia è competente al rilascio del citato provvedimento ai sensi della L.R. n. 11 del 23 aprile 2004 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio", così come modificata dalla L.R. 26 maggio 2011 n. 10, in particolare ai sensi dell'art. 45-sexies che delega alle province inserite nell'elenco degli enti idonei le competenze regionali in materia di paesaggio. L'elenco degli enti idonei, tra cui vi è inserita la provincia di Venezia, è stato approvato con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20.12.2010.

I comuni della Provincia di Venezia, attualmente dichiarati non idonei dalla Regione Veneto, per i quali la Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica sono: Ceggia, Cona, Fiesso d'Artico, Fossalta di Portogruaro, Meolo, Pianiga, Teglio Veneto, Torre di Mosto, Vigonovo.

SINTESI E FINALITA'

Il procedimento è finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria, provvedimento emanato dal dirigente del Servizio Pianificazione territoriale ed urbanistica, su istanza presentata dalle Amministrazioni Comunali competenti al rilascio del Condono Edilizio di cui alla Legge 47 del 28 febbraio 1985 "Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie" per opere realizzate in aree soggette a vincolo paesaggistico".

All'interno del citato procedimento è prevista l'acquisizione del parere da parte della competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici di Venezia e la Laguna o Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso, che si deve esprimere nel termine di 60 giorni dalla trasmissione della documentazione, scaduto il quale se ne prescinde.

REFERENTE DEL PROCEDIMENTO/PROCESSO

Dirigente competente per l'emanazione del provvedimento finale

Grosso Alessandra

Responsabile del procedimento

Massimo Pizzato

Personale di riferimento

Mario Fletzer

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- L. 28 febbraio 1985, n.47 - *Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie*;
- L. 7 agosto 1990, n.241 e ss.ii. - *Legge sul procedimento amministrativo*;
- L. 23 dicembre 1996, n. 662 - *Misure di razionalizzazione della finanza pubblica*;
- D.M. 26 Settembre 1997 – *Determinazione dei parametri e delle modalità per la qualificazione dell'indennità risarcitoria per le opere abusive realizzate nelle aree sottoposte a vincolo*;
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;
- L. 6 Luglio 2002, n.137 - *Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici*;
- D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*;
- L.R. 23 aprile 2004, n. 11 - *Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio*;
- D.P.C.M. 12 dicembre 2005 - *Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42*;
- L. 15 dicembre 2004, n. 308 - *Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione*;
- L.R. 26 maggio 2011, n. 10 - *Modifiche alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio" in materia di paesaggio*.
- Decreto del Dirigente Regionale della Direzione Urbanistica e Paesaggio n. 134 del 20 Dicembre 2010 “Approvazione degli enti idonei all’esercizio delle funzioni autorizzatorie ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs 42/2004”;
- deliberazione di Giunta provinciale n. 63 del 31 maggio 2013 “Recepimento dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale per il calcolo della sanzione di cui all’art. 167 del D.Lgs. 42/2004 in caso di danno non valutabile”.

UFFICI COINVOLTI

Servizi interessati per fasi endoprocedimentali (pareri, accertamenti tecnici, ecc.):

L'autorizzazione paesaggistica è un provvedimento autonomo e necessario ai fini del rilascio degli altri titoli abilitativi (permesso di costruire, DIA, SCIA anche in sanatoria) di competenza dei comuni pertanto, ai fini istruttori, non è necessario l’interessamento di altri Servizi della Provincia di Venezia.

Servizi interessati per i procedimenti comuni a più strutture: Nessuno

FATTORE RISCHIO (PUNTI ATTRIBUITI AL PROCEDIMENTO IN OGGETTO, COME DA TABELLE RIPORTATE NELLA PARTE 4°)

PUNTI 6,34 (IL PUNTEGGIO POTRÀ ESSERE MODIFICATO IN BASE AD AUTONOME VALUTAZIONI DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE)

FASCE DI RISCHIO DEL PROCEDIMENTO	
0	procedimento privo di rischi
da 1 a 5	procedimento a rischio marginale/improbabile
da 6 a 10	procedimento a basso rischio
da 11 a 15	procedimento a rischio probabile
da 16 a 20	procedimento a rischio elevato
da 21 a 25	procedimento a rischio estremamente elevato

2ª PARTE – FASI DEL PROCEDIMENTO

DESCRIZIONE DELLE FASI DEL PROCEDIMENTO

<u>FASE</u>	<u>TEMPI</u> (n° gg)
1) L'istante ¹ trasmette la richiesta di autorizzazione paesaggistica in sanatoria o parere dell'amministrazione preposta alla tutela del vincolo ai sensi dell'art.32 della L.47/85, comprendente la documentazione indicata nel modello predisposto dal Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica e pubblicato on line ² ;	-
2) Ricezione dell'istanza che al momento avviene in tre modalità: 2a) alla PEC del Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica: protocollazione da parte del personale amministrativo del Servizio stesso. La visibilità delle istanze da parte del personale tecnico è immediata, in quanto è possibile visualizzare in tempo reale, nella casella di posta elettronica personale, le comunicazioni inviate/ricevute all'indirizzo PEC del Servizio (viene in questo caso calcolato il tempo medio per salvataggio dei files); 2b) alla PEC istituzionale: protocollazione effettuata dall'Ufficio Protocollo in questo caso vanno calcolati anche i tempi di trasmissione dell'istanza al Servizio SPT&U; 2c) documentazione cartacea: immediata la protocollazione qualora arrivi al Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica; qualora arrivi al protocollo generale dell'Ente si impiegano mediamente i tempi indicati in 2b.	0 gg (5 min tempo lavorato) 1 g 1 g
3) Il personale tecnico incaricato: 3a) prende visione nella propria casella di posta elettronica dell'istanza (PEC) e la prende in carico, qualora l'istanza venga trasmessa alla PEC del Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica; 3b) prende in carico l'istanza a seguito della protocollazione da parte dell'Ufficio protocollo e dell'invio al Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica, qualora l'istanza venga trasmessa alla PEC istituzionale,	0 gg 1 g

¹ Il Comune nell'ambito del procedimento finalizzato al rilascio del condono edilizio chiede il parere ai sensi della L.47/85 – il proprietario possessore o detentore dell'immobile può presentare apposita domanda di autorizzazione paesaggistica in sanatoria autonomamente (dalla definizione dei moduli sarà comunque sempre istanza del Comune);


² Non ancora presente una modulistica specifica per le autorizzazioni paesaggistiche in sanatoria – al momento si utilizzano i modelli delle autorizzazioni paesaggistiche ordinarie


<p>4) attività istruttoria preliminare finalizzata a:</p> <ul style="list-style-type: none"> – verifica della presenza del vincolo paesaggistico; – verifica della completezza della documentazione presentata; 	<p>1 g</p>
<p>5) Opzioni derivanti dall'istruttoria preliminare:</p> <p>5a) Nel caso in cui sia confermata la realizzazione di opere in assenza di autorizzazione paesaggistica in ambito vincolato e la documentazione presentata sia completa si procede alla valutazione di compatibilità paesaggistica da parte del Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica;</p> <p>5b) Nel caso in cui venga riscontrato che l'intervento oggetto di richiesta di condono edilizio non è ricompreso in un ambito oggetto di tutela paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, viene data comunicazione al Comune e all'istante che si può procedere al rilascio del Condono edilizio per le casistiche previste in assenza di vincoli paesaggistici (non viene dato avvio al procedimento) in quanto non è necessario alcun parere/autorizzazione paesaggistica;</p> <p>5c) Qualora la documentazione presentata sia incompleta, si provvede a comunicare l'impossibilità di procedere con l'istanza (l'istanza viene archiviata), allegando contestualmente la richiesta della documentazione mancante. Il richiedente deve dunque predisporre nuova istanza e trasmetterla alla Provincia.</p>	<p>1 gg (lavorazione 30 min.)</p> <p>0 g (lavorazione 15 min.)</p> <p>0 g (lavorazione 15 min.)</p>
<p>6) La valutazione di compatibilità paesaggistica delle opere difformi (assimilabile come attività all'accertamento di compatibilità, ma non come procedimento per il quale il d.Lgs. n. 42 del 2004 detta una tempistica specifica) rappresenta l'attività istruttoria il cui esito consiste in una relazione tecnica illustrativa con cui il Responsabile del Procedimento (di seguito anche "R.U.P.") stabilisce, in coerenza con i criteri di tutela del vincolo e con i piani paesaggistici, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le opere realizzate incidono sul bene paesaggistico oggetto di tutela: valutazione negativa; – le opere realizzate non incidono sul bene paesaggistico oggetto di tutela, salvo interventi di mitigazione dell'impatto: valutazione positiva condizionata; – le opere realizzate sono di modesta entità e tali da non incidere sul bene paesaggistico oggetto di tutela: valutazione positiva; 	<p>2 gg</p>
<p>7) Comunicazione di avvio procedimento e contestuale trasmissione alla</p>	<p>1 gg (lavorazione</p>


<p>competente Soprintendenza della valutazione di compatibilità paesaggistica, della proposta di provvedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e della documentazione obbligatoria (relazione paesaggistica, elaborati progettuale, autocertificazioni, etc.) per l'espressione del parere vincolante;</p>	<p>mezza giornata)</p>
<p>8) Esito parere della competente Soprintendenza:</p> <p>8a) la Soprintendenza esprime parere negativo: comunica preavviso di diniego all'interessato che può inviare osservazioni al soprintendente entro 45 gg; il soprintendente determina sulle osservazioni accogliendole o meno e, conseguentemente trasmette alla Provincia il definitivo parere di conferma o meno dell'originario parere negativo;</p> <p>8b) la soprintendenza non si esprime entro 60 gg dalla ricezione della documentazione (silenzio assenso) o esprime parere favorevole entro 60 giorni;</p> <p>8c) la soprintendenza si esprime con parere favorevole indicando nuove prescrizioni rispetto alla valutazione di compatibilità paesaggistica;</p>	<p>$\leq 45 + 15$ gg +45gg</p> <p>45+15 gg o ≤ 60gg</p> <p>≤ 60gg</p>
<p>9) In base all'esito del parere della competente soprintendenza si presentano due opzioni:</p> <p>9a) il Servizio pianificazione territoriale ed urbanistica in caso di esito favorevole della valutazione di compatibilità paesaggistica (8b o 8c o 8a con esito finale di rivisitazione dell'iniziale parere negativo), anche sulla base del parere della competente soprintendenza, procede a determinare la sanzione;</p> <p>9b) nel caso di parere negativo della Soprintendenza, si procede a rilasciare un provvedimento di diniego, dando mandato al comune di disporre il ripristino dello stato dei luoghi.</p>	<p>1 g</p>
<p>10) In caso di esito favorevole del parere della soprintendenza di cui al 9a) si procede alla verifica della tipologia di abuso:</p> <p>10a) nel caso in cui venga accertato che le opere eseguite rientrano nei punti 1-3 dell'Allegato A della dGp 63/2013 – Recepimento dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale per il calcolo della sanzione di cui all'art.167 D.Lgs.42/2004 in caso di danno ambientale non valutabile, viene richiesta idonea perizia di stima all'istante del condono edilizio da rendersi entro 20 gg, comunicando la sospensione del procedimento;</p> <p>10b) nel caso in cui venga accertato che le opere eseguite rientrano nella fattispecie di cui ai punti 4-7 dell'Allegato A della dGp 63/2013 – Recepimento dei criteri stabiliti dalla Giunta Regionale per il calcolo della sanzione di cui all'art.167 D.Lgs.42/2004 in caso di danno ambientale non</p>	<p>30 min.</p> <p>1 g</p> <p>0 g</p>

<p><i>valutabile</i>, viene quantificata la sanzione, senza necessità di richiedere la Perizia di Stima di cui al punto 10a.</p>	
<p>11) Valutazione della perizia di stima presentata dall'istante del condono edilizio da parte del R.U.P.:</p> <p>11a) la perizia di stima presentata individua un valore ragionevole rispetto al potenziale danno arrecato e l'eventuale profitto conseguito dall'intervento abusivo: si procede con l'emanazione della determinazione dirigenziale per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in sanatoria; qualora la perizia non individui un valore ragionevole, ma risulti comunque idonea, il RUP può procedere d'ufficio a rideterminare il valore della sanzione;</p> <p>11c) la perizia di stima viene ritenuta non idonea: viene chiesta una nuova perizia di stima o eventuali integrazioni alla precedente;</p>	<p>0 g (lavorazione 180 min.)</p> <p>0 g (lavorazione 960 min.)</p>
<p>12) Rilascio provvedimento di autorizzazione paesaggistica in sanatoria e comunicazione al Comune, alla competente Soprintendenza e all'istante del condono edilizio, di conclusione del procedimento con indicazione della sanzione pecuniaria da pagare in alternativa al ripristino dello stato dei luoghi:</p> <p>12a) se l'istante non provvede al pagamento della sanzione entro 60 giorni o sceglie autonomamente di ripristinare lo stato dei luoghi, l'autorizzazione paesaggistica diviene efficace dopo la conclusione dei lavori. Il comune in questo caso archivia il procedimento di condono edilizio;</p> <p>12b) se l'istante sceglie di pagare la sanzione pecuniaria l'autorizzazione paesaggistica in sanatoria costituisce parere favorevole al rilascio del condono edilizio da parte del comune del quale costituisce parte integrante;</p>	<p>0 g (lavorazione 30 min.)</p>
<p>13) La Provincia, in qualità di ente competente alla vigilanza sui beni paesaggistici tutelati (art. 155 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), a seguito del rilascio del condono edilizio da parte del comune (il quale provvede a comunicare alla Provincia le tempistiche per l'adempimento di eventuali prescrizioni), verifica l'adempimento alle prescrizioni previste dall'autorizzazione paesaggistica rilasciata.</p>	<p>gg=t</p> <p>dipendenti dalla natura delle prescrizioni e dalle modalità stabilite in sede di rilascio del condono edilizio</p>

3ª PARTE – FLUSSO PROCEDIMENTALE







4^a PARTE – INDICATORI DI RISCHIO ³

Si V. legenda in calce al documento (*)

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA PROBABILITÀ

Discrezionalità

Il processo è discrezionale?	
No, è del tutto vincolato	1
E' parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	2
E' parzialmente vincolato solo dalla legge	3
E' parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, direttive, circolari)	4
E' altamente discrezionale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto: 2

Rilevanza esterna

Il processo produce effetti diretti all'esterno della Provincia?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno	2
Sì, il risultato del processo è rivolto direttamente ad utenti esterni alla Provincia	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto: 5

³ La presente parte quarta va compilata solo per i procedimenti prescelti per la riorganizzazione obbligatoria.

Complessità del processo

Si tratta di un processo complesso che comporta il coinvolgimento di più amministrazioni (esclusi i controlli) in fasi successive per il conseguimento del risultato?	
No, il processo coinvolge una sola p.a. (oltre la Provincia)	1
Sì, il processo coinvolge più di una (oltre alla Provincia) e fino 3 amministrazioni	3
Sì, il processo coinvolge oltre 3 amministrazioni (oltre la Provincia)	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto: 3

Valore economico

Qual è l'impatto economico del processo?	
Ha rilevanza esclusivamente interna	1
Comporta l'attribuzione di vantaggi a soggetti esterni, ma di non particolare rilievo economico (es.: concessione di borsa di studio per studenti, di benefici economici)	3
Comporta l'attribuzione di considerevoli vantaggi a soggetti esterni (es.: affidamento di appalto)	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto: 5

Frazionabilità del processo

Il risultato finale del processo può essere raggiunto anche effettuando una pluralità di operazioni di entità economica ridotta che, considerate complessivamente, alla fine assicurano lo stesso risultato (es.: pluralità di affidamenti ridotti)?	
No	1
Si	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto: 1

Controlli ⁴

Anche sulla base dell'esperienza pregressa, il tipo di controllo applicato sul processo è adeguato a neutralizzare il rischio?	
Sì, costituisce un efficace strumento di neutralizzazione	1
Sì, è molto efficace	2
Sì, per una percentuale approssimativa del 50%	3
Sì, ma in minima parte	4
No, il rischio rimane indifferente	5

n.b. Indicare sempre 5 punti in mancanza di qualsiasi forma di controllo. Indicare 3 punti per gli atti soggetti al controllo successivo di regolarità amministrativa.

Punti attribuiti al procedimento in oggetto: 3

INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO ⁵

Impatto organizzativo

Rispetto al totale del personale impiegato nel singolo servizio competente a svolgere il processo (o la fase di processo di competenza), nell'ambito della Provincia, quale percentuale di personale è impiegata nel processo? (se il processo coinvolge l'attività di più servizi nell'ambito della Provincia occorre riferire la percentuale al personale impiegato nei servizi coinvolti)	
Fino a circa il 20%	1
Fino a circa il 40%	2
Fino a circa il 60%	3

⁴ Per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato dall'Amministrazione che sia confacente a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati nell'ente, es. i controlli a campione in casi non previsti dalle norme, i riscontri relativi all'esito dei ricorsi giudiziari avviati nei confronti della Provincia). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nell'amministrazione. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

⁵ Gli indici di impatto vanno stimati sulla base di dati oggettivi, ossia di quanto risulta al dirigente

Fino a circa l'80%	4
Fino a circa il 100%	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto: 1

Impatto economico

Nel corso degli ultimi 5 anni sono state pronunciate sentenze della Corte dei conti a carico di dipendenti (dirigenti e dipendenti) della Provincia o sono state pronunciate sentenze di risarcimento del danno nei confronti dell'ente per la medesima tipologia di evento o di tipologie analoghe?	
No	1
Si	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto 1

Impatto reputazionale

Nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi?	
No	0
Non ne abbiamo memoria	1
Sì, sulla stampa locale	2
Sì, sulla stampa nazionale	3
Sì, sulla stampa locale e nazionale	4
Sì, sulla stampa locale, nazionale e internazionale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto: 2

Impatto organizzativo, economico e sull'immagine

A quale livello può collocarsi il rischio dell'evento (livello apicale, livello intermedio o livello basso) ovvero la posizione/il ruolo che l'eventuale soggetto riveste nell'organizzazione è elevata, media o bassa?	
A livello di addetto	1
A livello di collaboratore o funzionario	2
A livello di dirigente di ufficio non generale ovvero di posizione apicale o di posizione organizzativa	3
A livello di dirigente di ufficio generale	4
A livello di capo dipartimento/segretario generale	5

Punti attribuiti al procedimento in oggetto: 4

Data 27.11.2014

Ing. Alessandra Grosso

(documento firmato digitalmente)

Legenda per la compilazione della parte quarta

VALORI E FREQUENZE DELLA PROBABILITÀ

- 0 - nessuna probabilità
- 1 - improbabile
- 2 - poco probabile
- 3 - probabile
- 4 - molto probabile
- 5 - altamente probabile

VALORI E IMPORTANZA DELL'IMPATTO

- 0 - nessun impatto
- 1 - marginale
- 2 - minore
- 3 - soglia
- 4 - serio
- 5 - superiore

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO

- a) calcolare la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai sei indici di valutazione della probabilità (discrezionalità; rilevanza esterna; complessità del processo; valore economico; frazionabilità del processo e controlli); **3,17**
- b) calcolare la media aritmetica dei punteggi attribuiti ai quattro indici di valutazione dell'impatto (impatto organizzativo, impatto economico; impatto reputazionale; impatto organizzativo, economico e sull'immagine); **2**
- c) moltiplicare il valore ottenuto alla lettera a) per quello ottenuto alla lettera b); **6,34**
- d) il risultato di questa operazione fornirà il valore complessivo del rischio del singolo procedimento oggetto di riorganizzazione.